

Permessi per motivi di salute, disabilità e invalidità

Questa informativa è stata pensata per chiarire i principali diritti di assenza dal servizio (permessi e congedi) riconosciuti ai dipendenti del Gruppo Banco BPM, facendo riferimento alle norme aziendali, contrattuali e di legge in materia di salute, disabilità e invalidità

Disabilità o Invalidità

Permessi Legge 104/92

Le agevolazioni spettano a condizione che il disabile in situazione di gravità non sia ricoverato a tempo pieno¹. È necessario il certificato di accertamento dell'handicap grave accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992².

Permessi retribuiti per disabilità personale o assistenza a figli³ disabili

- **Tre giorni** di permesso mensile retribuito, frazionabili anche ad ore⁴ oppure
- **Riposi Giornalieri (Retribuiti INPS):** In alternativa ai 3 giorni, il lavoratore (o il genitore di figli disabili gravi **minori di 3 anni**⁵) può scegliere **due ore** di permesso giornaliero retribuito (un'ora se l'orario è inferiore a 6 ore).

Permessi retribuiti per assistenza a familiari⁶ disabili

- **Permessi Mensili (Retribuiti INPS):** Spettano **tre giorni** di permesso mensile retribuito, frazionabili anche ad ore⁷.

nota bene:

- ➔ I permessi per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave possono essere riconosciuti a **più soggetti** tra gli aventi diritto, che potranno fruirne alternativamente, nel rispetto del limite dei tre giorni mensili.
- ➔ Un lavoratore può accumulare i permessi per assistere più persone con disabilità grave, a condizione che i familiari da assistere siano: il coniuge, o un parente o affine di primo grado; oppure un parente o

¹ Secondo le indicazioni dell'INPS, le seguenti situazioni fanno eccezione al requisito della **assenza di ricovero a tempo pieno** del disabile:

- **Ricovero temporaneamente interrotto:** quando la persona con disabilità grave deve recarsi fuori dalla struttura per visite o terapie debitamente certificate.
- **Ricovero a tempo pieno in casi particolari di gravità:**
 - Stato vegetativo persistente o prognosi infausta a breve termine;
 - È possibile estendere questa eccezione anche ai casi di **coma vigile**, come precisato in precedenti indicazioni INPS.
- **Ricovero con necessità documentata di assistenza:** quando i sanitari della struttura attestano che il disabile richiede l'assistenza di un genitore o di un familiare.
- Il **congedo straordinario retribuito biennale** può essere fruito anche durante il ricovero a tempo pieno del disabile, quando i sanitari ritengono necessaria la presenza del familiare che presta assistenza.

² Rilasciato da commissione medica provinciale. L'Inps stabilisce che è possibile presentare certificazione provvisoria nel caso in cui non venga rilasciata certificazione di handicap grave entro 45 giorni dalla presentazione della domanda. Il richiedente in questi casi può presentare la certificazione provvisoria rilasciata dalla Commissione Medica Integrata ASL/Inps ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92. Questa dichiarazione può essere messa a corredo della domanda anche prima dei 45 giorni e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.

³ anche adottivi o affidatari.

⁴ Per un full-time su 5 giorni, il monte ore mensile è calcolato dividendo l'orario settimanale (es. 37 ore) per 5 giorni e moltiplicando per 3 (es. 22,2 ore mensili).

⁵ è quindi escluso dalla possibilità di scegliere le due ore di permesso giornaliero retribuito il genitore di figlio disabile grave a partire dai 3 anni di età.

⁶ parenti o affini entro il secondo grado.

⁷ Per un full-time su 5 giorni, il monte ore mensile è calcolato dividendo l'orario settimanale (es. 37 ore) per 5 giorni e moltiplicando per 3 (es. 22,2 ore mensili).

affine di secondo grado, qualora uno dei genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbia compiuto 65 anni, sia affetto da patologie invalidanti, sia deceduto o assente.

Indicazioni Operative

La domanda di congedo straordinario deve essere presentata **esclusivamente all'INPS in modalità telematica**, attraverso:

- il **portale INPS** (con SPID, CIE o CNS),
- un **patronato**,
- o il **contact center INPS**.

Copia della domanda e della documentazione deve essere trasmessa all'**Ufficio 8397 Amministrazione** e, per conoscenza, al **Gestore risorse di riferimento**.

Se si assiste un familiare residente a oltre **150 km**, occorre documentare il raggiungimento del luogo con idoneo titolo di viaggio.

Congedo Straordinario

Il **congedo straordinario retribuito** è un'astensione dal lavoro concessa per assistere familiari **convidenti**⁸ con disabilità grave accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992.

La durata complessiva non può superare **due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa** e può essere fruita **in modo continuativo o frazionato** (solo a giornate, non a ore).

Ordine di Priorità

Il diritto al congedo è riconosciuto **secondo un preciso ordine di priorità**, che deve essere rispettato:

1. **Coniuge convivente**, parte dell'unione civile convivente e, dal 13 agosto 2022, **convivente di fatto** della persona con disabilità grave.
2. **Genitori convidenti** (anche adottivi o affidatari) della persona disabile, **in assenza** del coniuge convivente per decesso o per patologie invalidanti.
3. **Uno dei figli convidenti** della persona disabile, **se** il coniuge convivente o entrambi i genitori sono mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
4. **Uno dei fratelli o sorelle convidenti**, in assenza o impossibilità dei soggetti sopra elencati.
5. **Uno dei parenti o affini entro il terzo grado convidenti**, qualora nessuno dei familiari precedenti sia disponibile o idoneo.

Trattamento Economico

Durante il periodo di congedo, il richiedente percepisce un'**indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro** (limitatamente alle voci fisse e continuative).

- L'importo è riconosciuto **entro un tetto massimo di reddito annuale**, rivalutato ogni anno secondo l'indice ISTAT⁹.
- Se la retribuzione della/ del dipendente è inferiore al tetto massimo, l'indennità non può superare lo stipendio effettivo.

⁸ Il requisito della **convivenza**:

- può essere instaurato anche **dopo la richiesta** del congedo;
- deve essere comprovato con **dichiarazione sostitutiva di certificazione**;
- si considera soddisfatto anche se la persona disabile e la/il richiedente **risiedono nello stesso stabile o numero civico**, ma in appartamenti distinti.

⁹ Per il **2025**, il limite complessivo è di **€ 57.038,00**, che comprende anche la contribuzione figurativa.

Durante il congedo:

- non maturano **ferie, tredicesima e TFR**,
- ma i periodi sono **validi ai fini dell'anzianità assicurativa e contributiva**.

Cumulo e Frazionamento

- Il congedo può essere **frazionato solo a giornate**, non a ore.
- È **compatibile** con altri istituti come il **congedo parentale** e i **permessi per malattia del figlio**, se fruiti dall'altro genitore.
- Se il congedo è utilizzato in più periodi, tra una frazione e l'altra deve esserci **ripresa effettiva del lavoro** (non ferie o festività soppresse).
- Non è possibile utilizzare il frazionamento per ottenere una tutela più ampia rispetto a quanto previsto dalla legge.

Indicazioni Operative

La domanda di congedo straordinario deve essere presentata **esclusivamente all'INPS in modalità telematica**, attraverso:

- il **portale INPS** (con SPID, CIE o CNS),
- un **patronato**,
- o il **contact center INPS**.

Una **copia della domanda** e della relativa **documentazione** deve essere trasmessa all'Ufficio 8397 – Amministrazione e, per conoscenza, al Gestore Risorse di riferimento.

Permessi per lavoratori affetti da malattie oncologiche, croniche o invalidanti introdotti dalla Legge 106/2025

Permessi per visite, esami strumentali e cure mediche

A decorrere dal **1° gennaio 2026**, i lavoratori affetti da **malattie oncologiche¹⁰, croniche o invalidanti**, (con invalidità $\geq 74\%$) nonché i genitori di figli minorenni nelle stesse condizioni, hanno diritto a **10 ore annuali aggiuntive¹¹ di permesso retribuito** per effettuare **visite mediche, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti**.

Le ore devono essere giustificate con certificazione medica attestante la necessità di esami o trattamenti correlati alla patologia e sono indennizzate come la malattia.

Congedo per Cure o Terapie

La Legge 106/2025 introduce una specifica tutela per i lavoratori **affetti da malattie oncologiche, croniche o invalidanti (con invalidità $\geq 74\%$)**, che possono richiedere un **periodo di congedo non retribuito fino a 24 mesi**, anche frazionabile.

Durante tale periodo:

- è **garantita la conservazione del posto di lavoro**;
- non è dovuta retribuzione, né il periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio o del trattamento di quiescenza (salvo riscatto volontario dei contributi);

¹⁰ in fase attiva o in follow-up precoce

¹¹ in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente o dai contratti collettivi nazionali di lavoro

- non è consentito svolgere altra attività lavorativa.

Il congedo può essere richiesto all'esaurimento di altri periodi di assenza giustificata con o senza retribuzione.

Indicazioni Operative

Per i **nuovi istituti introdotti dalla Legge 106/2025**, seguiranno specifiche **istruzioni INPS**

Permesso per cure mutilati o invalidi civili

I lavoratori mutilati o invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al **50%** possono fruire fino a **30 giorni retribuiti all'anno** per cure connesse all'infermità invalidante. Il congedo non rientra nel periodo di comporta per malattia.

Indicazioni Operative:

Presentare domanda al Gestore delle risorse di riferimento almeno **10 giorni prima**, allegando la documentazione che attesta l'invalidità e la richiesta del medico SSN sulla necessità della cura. Successivamente, presentare certificazione dell'avvenuta terapia.

altri permessi

Permessi per Visite Mediche e Cure

Vengono riconosciuti permessi straordinari retribuiti sia per visite/cure pubbliche che private, con un limite per queste ultime.

- **Visite tramite SSN:** Sono concessi permessi straordinari retribuiti per cure e/o visite ambulatoriali (inclusi esami diagnostici) purché siano documentate ed effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
- **Visite Private:** È inoltre riconosciuto un monte complessivo annuo di **otto ore** di permessi retribuiti per cure, visite ed esami specialistici effettuati privatamente, che devono essere opportunamente documentate.
- **Tempo di Percorrenza:** Se la struttura sanitaria è nello stesso comune del luogo di lavoro, vengono computati **30 minuti** per l'andata e **30 minuti** per il ritorno. Se la struttura si trova in un comune diverso, il tempo di percorrenza è di **60 minuti** per l'andata e **60 minuti** per il ritorno. Il tempo di percorrenza dopo la visita è computato solo in caso di rientro in servizio.
- **Esclusioni:** Sono escluse da questa tipologia di permessi le visite a fini amministrativi (es. rinnovo patente, riconoscimento invalidità). I permessi sono concessi solo in caso di effettiva presenza sul posto di lavoro.

Indicazioni Operative

I giustificativi devono essere allegati nella Procedura presenze/assenze, riportando nome/cognome/indirizzo della struttura, nome/cognome del dipendente, data, orario di arrivo e di uscita. Per le visite pubbliche, è richiesta anche la copia del pagamento del ticket (depurato da dati sensibili).

Permesso retribuito per grave malattia di un familiare

In base alla **legge 53/2000**, è possibile ottenere fino a **3 giorni all'anno** di **permesso straordinario retribuito** (anche frazionabili in ore) in caso di **grave infermità** di un familiare, come:

- genitore
- figlio
- fratello o sorella
- nonno o nipote
- coniuge o convivente riconosciuto dalla legge

Questi giorni possono essere usati anche, concordandole col gestore risorse, come **riduzioni dell'orario di lavoro**, purché la somma delle ore non sia inferiore alle tre giornate previste.

Indicazioni Operative: Il permesso deve essere **utilizzato di norma entro 7 giorni** da quando è stata accertata la grave malattia o da quando è necessario intervenire con cure specifiche.

La richiesta deve essere **inserita prima dell'assenza** nella procedura presenze/assenze, allegando la **documentazione medica** che giustifica la domanda. Di solito, il permesso viene concesso nei casi di **ricovero ospedaliero**, anche in **day hospital** o **day surgery**. In questi casi, basta presentare una **copia del certificato di ricovero** e, se possibile, una **dichiarazione dell'ospedale** che confermi l'assistenza prestata al familiare. È richiesta l'**autocertificazione** del grado di parentela.

Nota bene: in caso di **morte** di un familiare¹² il lavoratore ha diritto **3 giorni di permesso straordinario retribuito per ogni evento**. I 3 giorni possono essere utilizzati anche non consecutivamente, ma devono essere usati entro 30 giorni dall'evento e giustificati con la documentazione richiesta¹³.

Donazione Sangue/Midollo Osseo

- ➔ **Sangue:** Viene concessa una giornata di riposo retribuita se il prelievo è di minimo 250 grammi. Se il lavoratore è inidoneo alla donazione, ha comunque diritto al permesso per le ore necessarie all'accertamento.
- ➔ **Midollo:** Diritto a permessi retribuiti per esami preliminari, prelievi e giornate di degenza/ripristino fisico post-prelievo.

Indicazioni Operative: Allegare in procedura presenze/assenze e successivamente inviare in originale all'ufficio **8397 Amministrazione - Milano** il giustificativo dell'ente.

Permesso per Malattia Figlio

- ➔ Fino a 3 anni: Permessi non retribuiti, senza limiti di giorni.
- ➔ Tra 3 e 8 anni: Permessi non retribuiti, nella misura di **cinque giorni** all'anno per ciascun genitore.

Indicazioni Operative: Caricare in Procedura presenze/assenze e inviare in originale all'ufficio 8397 Amministrazione - Milano il certificato del pediatra SSN attestante la necessità della presenza del genitore, l'autocertificazione sulla mancata astensione dell'altro genitore e fotocopia della carta d'identità.

¹² genitori, figli, fratelli, coniuge anche separato o equiparato ex lege o suoceri, nonni, nipote, genero, nuora o altro soggetto convivente componente della famiglia anagrafica

¹³ copia del certificato di morte e autocertificazione del grado di parentela

Permessi per disturbi dell'apprendimento

I permessi per l'assistenza a figli minorenni affetti da patologie legate all'apprendimento (BES con certificazione pubblica, tra cui DSA) accordati durante l'anno scolastico (scuola primaria e secondaria di primo grado) sono **retribuiti**.

I permessi stabiliti dalle normative vigenti e dal Contratto Integrativo del Gruppo Banco BPM ammontano a **7 giornate** e sono usufruibili anche a ore (frazione minima di un'ora e multipli di 30 minuti).

Tali permessi verranno concessi alle seguenti **condizioni**:

- fruizione del permesso nel corso dell'anno scolastico
- preavviso minimo di 5 giorni

I permessi vengono riproporzionati all'orario individuale in caso di part time.

Se fruiti a favore di figlie/i minorenni al di fuori della durata del ciclo scolastico ovvero per cicli di istruzione successivi al primo, il permesso non sarà retribuito.

Indicazioni Operative: Per richiedere il permesso, è necessario inviare la domanda all'Ufficio 8397 Amministrazione – Milano, mettendo in conoscenza il Gestore Risorse di riferimento, e allegare la documentazione del Servizio Sanitario Nazionale che certifichi la diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA). Una volta consegnata, questa documentazione non dovrà essere inviata di nuovo in futuro. Per utilizzare il permesso, la richiesta deve essere **inserita nella procedura almeno 5 giorni prima** della data prevista di utilizzo.

Come un *kit di pronto soccorso* aziendale, conoscere e sapere come accedere a questi permessi ti permette di affrontare gli eventi significativi della vita personale o familiare con la certezza di avere i supporti contrattuali e legali necessari. In caso di dubbi è sempre consigliato rivolgersi al proprio sindacalista First Cisl.

14 novembre 2025

COORDINAMENTO FIRST CISL GRUPPO BANCO BPM